

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 445

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
(FORLANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO  
(STAMMATI)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(MORLINO)

Modifiche alle disposizioni sulla cooperazione tecnica  
con i Paesi in via di sviluppo

*Presentato alla Presidenza il 20 settembre 1976*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nell'ultimo anno della precedente legislatura e agli inizi della presente, le Camere hanno approvato due provvedimenti legislativi recanti aumento di fondi destinati alla cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo, nel quadro generale della legge-base 15 dicembre 1971, n. 1222. Sono essi:

la legge 19 maggio 1975, n. 195, che aumenta di cinque miliardi i fondi stanziati per gli esercizi 1974 e 1975;

la legge 19 agosto 1976, n. 601, che converte in legge il decreto-legge 3 luglio 1976, n. 453, recante aumento di sette miliardi negli stanziamenti per l'esercizio 1976.

I predetti aumenti di dotazione furono intenzionalmente limitati nel tempo, in quanto (come specificato nelle relazioni illustrative) ci si proponeva di ovviare alle esigenze della cooperazione tecnica nell'ambito di un più ampio ed organico piano

pluriennale di finanziamento: piano per la prima volta delineato in un disegno di legge governativo — presentato al Parlamento il 27 aprile 1976, di cui l'anticipata scadenza della VI legislatura rese materialmente impossibile l'esame e la discussione.

Il Governo ha assunto l'impegno di rielaborare al più presto tale piano, tenendo conto dei tempi e degli obiettivi che il secondo decennio delle Nazioni Unite per lo sviluppo indica allo scadere degli anni 1970.

Il presente disegno di legge tiene fede a questo impegno, proponendo un'ipotesi di rifinanziamento che dovrebbe consentire sia un potenziamento quantitativo dell'aiuto pubblico a favore dei Paesi emergenti (aiuto che attualmente non rappresenta che lo 0,14 per cento del PNL, mentre la media degli altri paesi è dello 0,42 per cento e l'obiettivo 1980 è dello 0,70 per cento); sia un miglioramento qualitativo, grazie al raffor-

zamento della componente di questo aiuto che meglio lo qualifica secondo le più recenti indicazioni internazionali, societarie e comunitarie. Indicazioni che espressamente suggeriscono di privilegiare la cooperazione tecnica nell'ambito di un progressivo avvicinamento della quota di aiuto pubblico al ricordato obiettivo dello 0,70 per cento del PNL, ed in una prospettiva programmatica che orienti gli interventi preferibilmente a favore dei Paesi più poveri, di quelli cioè che — lungi ancora dall'essere sulla via dello sviluppo — si dibattono invece in un drammatico, quotidiano problema di sopravvivenza.

II. — Il presente disegno di legge non poteva tuttavia limitarsi al solo piano di rifinanziamento per il periodo 1977-80.

Come già è stato opportunamente messo in rilievo dalle competenti Commissioni parlamentari in occasione dell'aumento dei fondi relativi all'esercizio 1975, un potenziamento ragguardevole del nostro impegno finanziario a favore dei paesi in via di sviluppo non può andar disgiunto da un'opportuna revisione critica e da un realistico aggiornamento delle norme legislative vigenti.

Infatti, anche se il bilancio complessivo dei primi anni di applicazione della legge n. 1222 può essere giudicato — in linea di massima — positivo, esso tuttavia mette in luce deficienze e lacune che impongono di essere colmate.

Deficienze, in primo luogo, che si riferiscono ai tempi eccessivamente lunghi che caratterizzano i nostri interventi, al punto da privarli talvolta della loro stessa ragion d'essere. In altri termini, occorre porre urgente rimedio ad un'indiscutibile macchinosità della gestione, evidenziata — ad esempio — dalla duplicazione delle procedure consultive: quelle proprie della legge essendosi sommate a quelle prescritte dalla contabilità generale dello Stato.

Lacune, in secondo luogo, conseguenti alla profonda trasformazione registratasi nella situazione nazionale ed internazionale: per cui una legge concepita come di pura assistenza al principio degli anni '70 (allorché i paesi in via di sviluppo venivano posti tutti, o quasi tutti, sullo stesso piano in rapporto ai paesi industrializzati), deve invece sforzarsi di dare vita ad un'effettiva cooperazione, in una realtà notevolmente diversificata tra paese e paese.

III. — Questa nuova realtà postula la necessità di consentire negli interventi di cooperazione tecnica lo svolgimento di un ruolo più nuovo e più complesso, che ormai sembra essere peculiare a questo tipo di assistenza. Il che poneva giustamente in luce, nello scorso marzo, l'Amministrazione dell'UNDP nella sua relazione annuale: « La cooperazione tecnica non può più limitarsi solo agli interventi tradizionali, costituiti dall'invio di personale, dalla concessione di borse per la formazione professionale o dalla fornitura di materiali e progettazioni. Occorre invece prevedere la possibilità di combinare le operazioni di assistenza con quelle di finanziamento, anche se limitatamente a quei progetti-pilota destinati a fornire la chiave per risolvere alcuni problemi settoriali dei paesi più poveri, altrimenti irrisolvibili ».

D'altro canto, l'esistenza di Paesi emergenti che sono ormai largamente in grado di finanziare con i propri mezzi il proprio sviluppo, rende necessaria la previsione di opportune procedure che consentano, con la necessaria agilità, di acquisire — per poi utilizzarla nuovamente in iniziative di cooperazione — la loro partecipazione finanziaria alla realizzazione di programmi che a noi si richiede di concepire, realizzare e in certi casi anche gestire temporaneamente.

Queste ed altre aggiornate iniziative possono però essere attuate solo con una normativa che le preveda e le favorisca, istituendo opportuni meccanismi operativi ed ampliando le possibilità di utilizzazione tanto degli strumenti tradizionali della cooperazione tecnica quanto di quelli di più recente sperimentazione che — come il servizio di volontariato civile — hanno dato effettiva prova di duttilità e di efficienza.

A quest'ultimo proposito, il presente disegno di legge contempla numerose modifiche, imposte sia da un necessario aggiornamento alla legislazione generale (come, ad esempio, l'abbassamento a diciotto anni del limite di età richiesto per ottenere la qualifica di « volontario »), sia dall'evoluzione stessa del servizio civile: al punto che potrebbe discutersi se non sia opportuno introdurre il volontariato nel titolo stesso della legge n. 1222 del 1971.

IV. — Il disegno di legge, di complessivi 19 articoli, contiene:

a) disposizioni finanziarie, relative a nuovi stanziamenti di spesa per il qua-

driennio 1977-80 (articolo 16), nonché alla previsione di nuove entrate, costituite da eventuali apporti finanziari di Paesi, enti ed organismi internazionali per l'attuazione di programmi concordati di cooperazione tecnica (articolo 17);

b) disposizioni emendative ed integrative delle norme organiche della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, attinenti all'ordinamento del Comitato consultivo misto (articolo 1), del Comitato direzionale (articolo 3) e del Servizio di cooperazione tecnica del Ministero degli affari esteri (articolo 4); alle forme e modalità generali della cooperazione tecnica (articoli 2, 6 e 15) e di altre attività ad essa connesse (articolo 16, secondo comma); alla stipula di convenzioni con enti, istituti ed organismi specializzati (articolo 5); alla durata degli incarichi di cooperazione tecnica conferiti al personale di ruolo della pubblica Amministrazione (articolo 7); alle brevi missioni di membri delle sezioni speciali del Comitato consultivo misto, di rappresentanti dell'Amministrazione e dipendenti del Servizio (articolo 8); alle assicurazioni obbligatorie del personale a contratto (articolo 9); alla disciplina del volontariato civile (articolo 10-14); nonché al trattamento economico del personale civile di ruolo e militare in servizio all'estero (articolo 18);

c) disposizioni finali, relative all'abrogazione di precedenti norme di legge (articolo 19) ed alla decorrenza degli effetti della nuova normativa (articolo 20).

V. — L'articolo 16 primo comma dello schema, parzialmente integrando l'articolo 39 primo comma della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, autorizza — in aggiunta agli stanziamenti ivi previsti ed a quelli delle successive leggi 19 maggio 1975, n. 195 e 19 agosto 1976, n. 601, — nuovi stanziamenti ai fini della cooperazione tecnica per il quadriennio 1977-80; e ne gradua l'importo, in relazione alle crescenti esigenze dell'attività dell'Italia in questo specifico settore ed agli impegni internazionali al riguardo assunti dal nostro paese.

Resta fermo, anche in relazione ai nuovi stanziamenti, il disposto dell'articolo 39, ultimo comma della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, che — in parziale deroga ai principi generali del bilancio di competenza — consente l'utilizzazione delle somme non impegnate nei singoli esercizi di competenza, in quelli successivi.

VI. — Attiene anch'essa alla materia finanziaria la disposizione dell'articolo 17 dello schema, che — colmando una manifesta lacuna della preesistente normativa — prevede e regola espressamente il concorso finanziario dei paesi interessati, ed eventualmente di altri enti ed organismi internazionali, alla realizzazione di programmi concordati di cooperazione tecnica: eventualità che va facendosi, nella temperie storica del mondo contemporaneo, quanto mai attuale.

A tal fine, la nuova disposizione instaura un apposito procedimento amministrativo-contabile, analogo a quello stabilito da precedenti norme legislative (quali ad esempio le leggi 15 dicembre 1969, n. 1024 e 26 aprile 1974, n. 178, articolo 4) per l'acquisizione ed il reimpiego di introiti patrimoniali derivanti dalla vendita d'immobili dello Stato all'estero. Il procedimento consiste essenzialmente nel versamento dei relativi fondi in apposito capitolo del bilancio generale dell'entrata — direttamente o per tramite delle Rappresentanze italiane territorialmente competenti — e nella successiva assegnazione di tali fondi, mediante decreti del Ministro del tesoro, nel corrispondente capitolo del bilancio di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per le specifiche finalità d'impiego cui il versamento è destinato.

La proposta norma avendo efficacia permanente e natura integrativa della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, è inserita in un articolo aggiuntivo (39-bis) delle Disposizioni finali della predetta legge, immediatamente successivo all'articolo 39 (contenente norme finanziarie) e completa armonicamente il quadro normativo generale, giustappo- nendo agli impegni di spesa dello Stato italiano anche eventuali impegni di spesa di paesi o gruppi di paesi del Terzo mondo in condizioni economiche adeguate.

È quasi superfluo sottolineare l'opportunità politica dell'emendamento, specie in relazione ai maggiori sacrifici finanziari che il disegno di legge governativo comporta.

VII. — L'articolo 1 del disegno di legge, parzialmente modificando il disposto dell'articolo 3, quarto comma, della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, disciplina l'organizzazione del Comitato consultivo misto per la cooperazione tecnica, nel quale sono direttamente rappresentate tutte le componenti essenziali — pubbliche e private — dello sforzo italiano in favore dei paesi emergenti.

Per ovviare agli inconvenienti pratici cui ha dato luogo la necessità di un generale concerto interministeriale in sede di D.P.C.M. per la nomina e la sostituzione dei membri effettivi e supplenti del Comitato (comportante un enorme allungamento dei tempi, con ovvie conseguenze negative sulla funzionalità e sulla rappresentatività dell'Organo), il predetto articolo demanda al Ministro degli affari esteri i relativi provvedimenti: il tutto, ovviamente, previa designazione da parte delle amministrazioni, degli enti e degli organismi rappresentati.

Affinché, inoltre, la continuità del lavoro di coordinamento del comitato consultivo misto non resti in alcun modo pregiudicata o diminuita da troppo frequenti avvicendamenti d'ufficio, lo stesso secondo comma dell'articolo 1 prevede la nomina di un segretario del comitato, da effettuarsi in via anche permanente mediante apposito decreto del Ministro degli affari esteri, con scelta preferenziale nell'ambito del personale ordinario o aggiuntivo del Servizio per la cooperazione tecnica del Ministero. (Disposizione, quest'ultima, che è stata vivamente auspicata dallo stesso comitato consultivo misto nelle riunioni preparatorie del presente schema).

VIII. — Di speciale rilievo, nell'economia della proposta riforma, è l'articolo 2 del disegno di legge, che emenda ed integra l'articolo 5 della legge 15 dicembre 1971, n. 1222 (nel quale si contiene, com'è noto, una panoramica generale delle varie forme e modalità della cooperazione tecnica italiana).

1) La prima delle disposizioni emendate è quella di cui alla lettera c) dello stesso articolo 5 della legge, concernente la promozione di corsi di studio, di specializzazione e di addestramento, di seminari di ricerca o di sperimentazione e di altre analoghe iniziative dirette alla formazione tecnico-scientifica, professionale e culturale di cittadini dei paesi in via di sviluppo.

Per il perseguimento di tale finalità, il disegno prevede non soltanto la stipula di convenzioni con università, enti, istituti ed organismi specializzati (unica ipotesi contemplata dall'attuale normativa di legge, e che non sempre — alla prova dei fatti — è apparsa compatibile con le esigenze di una sollecita effettuazione dei corsi e di seminari), ma anche la concessione diretta di appositi contributi alle università, agli enti, istituti ed organismi medesimi, erogabili

dal competente servizio su parere della prima sezione speciale del Comitato consultivo misto.

Agli stessi fini, il Ministero può inoltre provvedere all'istituzione e al potenziamento di facoltà di studi, di scuole e di centri di formazione e di addestramento professionale, inviandovi ove necessario personale specializzato — di ruolo, o a contratto — ai sensi degli articoli 11, 18, 19 e 24 della legge (*ibidem*).

2) La seconda delle disposizioni emendate è quella di cui alla lettera e) (prima parte) dell'articolo 5 della legge, concernente la fornitura di installazioni, attrezzature, materiali o servizi a paesi in via di sviluppo, su richiesta e d'intesa con i medesimi.

Nella formulazione proposta, l'attività dell'amministrazione italiana è estesa anche all'eventuale progettazione, costruzione o messa in opera dei predetti beni: si da consentire l'effettuazione di prestazioni integrate e complesse (come ad esempio la creazione di centri di studio, sanitari e sociali, e di altre istituzioni pilota efficienti e funzionanti), tali da corrispondere adeguatamente alle nuove richieste di paesi interessati ed alle nuove tecniche operative già adottate dai vari organismi internazionali (UNDP) e da paesi industrializzati prestatori di assistenza tecnica.

Altra importante novazione legislativa, direttamente connessa alle suddette proposte ed ai conseguenti accordi, è l'eventualità di un concorso finanziario parziale o totale dei paesi interessati alle relative spese (da utilizzare secondo il meccanismo amministrativo-contabile di cui all'articolo 15, in precedenza illustrato); ferma restando, in particolari casi, l'eventualità di forniture totalmente gratuite.

Per la realizzazione pratica delle singole iniziative concordate con i paesi interessati, l'amministrazione degli affari esteri è tenuta ad avvalersi degli enti, istituti ed organismi convenzionati di cui all'articolo 9 della legge, salvo il caso di semplice acquisto di beni o materiali, cui può provvedere anche in forma diretta (*ibidem*).

3) La terza disposizione emendata è quella di cui alla lettera h) dello stesso articolo 5, concernente la partecipazione italiana ad iniziative e programmi multilaterali di cooperazione tecnica.

Meglio precisando il contenuto e la portata di tale forma di assistenza, l'emendamento proposto conferma l'impegno del-

l'amministrazione italiana al sovvenzionamento delle iniziative e dei programmi concordati in forma multilaterale; e nei casi in cui ciò comporti il concorso finanziario italiano ad enti, organismi o fondi internazionali per la cooperazione allo sviluppo dei paesi emergenti, demanda al Ministero degli affari esteri la proposta e la cura dei relativi interventi, da effettuare di concerto col Ministero del tesoro nei modi più idonei, ed anche — occorrendo — attraverso eventuali stanziamenti *ad hoc*. Norma quanto mai necessaria, in quanto rende per la prima volta possibile una gestione unitaria, organica e tempestiva della vasta materia.

IX. — L'ultima parte dello stesso articolo 2, modificando il secondo comma dell'articolo 5 della legge-base (istitutivo della prima Sezione speciale del Comitato consultivo misto, con competenza finanziaria, alla quale direttamente partecipa l'amministrazione del tesoro), contiene due importanti innovazioni di natura sostanziale.

La prima di tali innovazioni (auspicata dal Comitato consultivo misto in riunioni preparatorie) consiste nell'integrazione della predetta sezione con l'intervento di due rappresentanti della seconda sezione speciale di cui all'articolo 30, per l'esclusiva trattazione delle materie attinenti al volontariato civile. Viene in tal modo definitivamente superato il preesistente setto divisorio fra i due diversi organi del medesimo Comitato, istituendosi un collegamento permanente nelle materie ad essi comuni, e rendendosi possibile una più organica trattazione dei finanziamenti erogabili agli enti, istituti ed organismi specializzati nel settore del volontariato, sulla cui idoneità la seconda sezione è preventivamente chiamata a pronunciarsi.

La seconda innovazione, che trae origine dalla già rilevata esigenza dell'accelerazione dei tempi del procedimento decisionale ed esecutivo dei vari interventi governativi di cooperazione tecnica, è quella che attribuisce al parere della prima sezione speciale efficacia non solo obbligatoria, ma vincolante per il servizio in tutte le materie previste dalla legge, e più specificamente:

A) nella programmazione delle borse di studio e di tirocinio e degli altri sussidi individuali di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'articolo 5 (cui obbligatoriamente conseguono i singoli provvedimenti concessivi

in favore dei cittadini di paesi in via di sviluppo, beneficiari della borsa e del sussidio);

B) nella fornitura di beni e dei servizi di cui alla lettera *e*) dello stesso articolo in favore dei paesi interessati, con l'eventuale concorso finanziario dei medesimi;

C) nella concessione dei contributi e delle sovvenzioni di cui alla lettera *c*) (come sopra emendata) ed alle lettere *f*), *g*) ed *h*) dell'articolo 5, nonché all'articolo 30, in favore di enti, istituti ed organismi specializzati;

D) nell'approvazione, revoca, conferma e modifica delle convenzioni di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 5, ed ai successivi articoli 9 e 14 della legge-base, costituenti l'ordinario strumento di attuazione « delegata » dei programmi di cooperazione tecnica.

L'intervento del Comitato direzionale in sede di decisione dei singoli interventi è conseguentemente limitato ai soli casi (del tutto eccezionali) in cui il servizio intenda discostarsi dal parere della sezione speciale; è prevista, in tali casi, una motivata delibera del direzionale, quale indispensabile condizione di legittimità del provvedimento esecutivo (*ibidem*).

È necessario aggiungere che la maggior rilevanza delle funzioni consultive attribuite alla prima sezione speciale del Comitato consultivo misto postula una più costante collaborazione della sezione medesima alle attività del servizio, e quindi una maggior frequenza delle sue riunioni. Ed è per tal motivo che (confermandosi una prassi già da tempo consolidata) è espressamente previsto dalla nuova normativa l'affidamento della presidenza della sezione al direttore generale per la CCST e, in caso di assenza od impedimento, al capo del servizio (*ibidem*).

X. — Strettamente collegata alle precedenti è la disposizione di cui all'articolo 3 del disegno di legge, comportante parziali emendamenti all'articolo 6 primo comma della legge-base, relativo al Comitato direzionale.

Organo di primaria rilevanza, nella complessa organizzazione della cooperazione tecnica, il predetto Comitato è direttamente presieduto dal Ministro degli affari esteri o dal sottosegretario da lui delegato, e composto del segretario generale e dei direttori generali del Ministero, con l'intervento del

capo del servizio CT in funzione di segretario (articolo 6 secondo comma, citato, in relazione al decreto ministeriale 10 febbraio 1972, n. 2626).

La particolare struttura dell'organo (cui concorrono tutti i vari rami e settori dell'amministrazione degli affari esteri), la pratica impossibilità che le sue periodiche adunanze assumano la normale frequenza di quelle delle sezioni speciale del CCM, e la più volte rilevata esigenza di abbreviazione dei tempi d'intervento dell'amministrazione, rendono manifesta l'opportunità dei proposti emendamenti.

Pienamente rispettando lo spirito informatore della legge n. 1222 del 1971 e rendendone al tempo stesso più concretamente operativo il meccanismo, la nuova formulazione dell'articolo 6 individua tre fondamentali funzioni del comitato:

1) l'approvazione, anzitutto, della programmazione delle iniziative di cooperazione tecnica, elaborata e proposta dal competente servizio secondo gli orientamenti generali espressi dal Comitato consultivo misto in seduta plenaria ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge-base, e costituente l'indispensabile paradigma entro il quale ed in base al quale va impostata e realizzata l'attività dell'amministrazione;

2) la conseguente ripartizione dei mezzi finanziari assegnati al servizio « fra i vari settori d'intervento », intesi sia in senso spaziale (regioni ed aree geografiche), sia in senso temporale (piani annuali o pluriennali), sia in senso più specificamente operativo (invio di « esperti », « tecnici » e « istruttori »; utilizzazione dei volontari in servizio civile; formazione tecnico-scientifica e professionale; fornitura di beni e servizi; piani e progettazioni, brevi missioni del personale; informazione; spese generali, eccetera);

3) infine, la successiva approvazione dei « consuntivi di spesa del servizio », ai fini non soltanto del formale discarico sul piano amministrativo-contabile nell'ambito dell'amministrazione degli affari esteri, ma anche e soprattutto del contestuale riscontro della loro effettiva conformità alla programmazione preventivamente deliberata.

A tale competenza — di natura effettivamente e tipicamente « direzionale » — del comitato, è da aggiungere quella già prevista nel precedente articolo, e relativa alla motivata approvazione di singoli provvedimenti amministrativi in ordine ai quali il

servizio intenda dissentire dal preventivo parere della prima sezione speciale del Comitato consultivo misto, per motivi di legittimità o di merito, o più semplicemente per quanto attiene alla misura dell'impegno finanziario.

XI. — Di natura meno sostanziale, ma ugualmente necessaria, appaiono gli emendamenti proposti nell'articolo 4 del disegno di legge all'articolo 7 (primo, quarto e quinto comma) della legge-base, relativamente al servizio per la cooperazione tecnica del MAE, che è per definizione l'organo esecutivo dell'amministrazione *in subiecta materia*.

Sono note le perplessità che, in sede di formulazione della legge n. 1222 del 1971, il Governo e il Parlamento hanno affrontato e risolto per la strutturazione legislativa di questo nuovo istituto: per il quale era stato inizialmente proposto lo schema dell'« Agenzia », cioè dell'ente-organo cui affidare esecutivamente le varie e complesse iniziative della cooperazione tecnica, programmate dal Ministero degli affari esteri con la collaborazione delle amministrazioni, degli enti e degli organismi interessati. E di tali perplessità è dato ufficialmente atto nella relazione del Ministro per gli affari esteri al Parlamento sul disegno di legge n. 1222; nella quale, pur rilevandosi gli indubbi vantaggi di celerità e di operatività insiti nella soluzione « Agenzia » (che è quella generalmente adottata da molti Stati del mondo occidentale, oltreché dal Giappone, dall'Australia, eccetera), si è tuttavia prescelta la soluzione di un dipartimento ministeriale *ad hoc*, organicamente inserito nella struttura dell'amministrazione degli affari esteri, ma dotato di particolari strumenti e di speciali procedure per una più efficiente e sollecita trattazione delle materie di competenza.

Nello stesso spirito generale, l'articolo 5 dello schema apporta alla disciplina di cui all'articolo 7 della legge-base alcune parziali innovazioni, concernenti da un lato i mezzi d'azione del servizio (primo comma), e dall'altro l'organico e il trattamento del personale aggiuntivo addetto al servizio per l'esecuzione delle proprie attività (quarto e quinto comma).

Sotto il primo profilo, è espressamente previsto che il servizio di cooperazione tecnica possa avvalersi, ai fini della « vigilanza » sulle iniziative di cooperazione tecnica presso i paesi in via di sviluppo, oltre

che dei propri funzionari, anche dei « membri delle sezioni speciali del comitato consultivo misto », nonché (ove necessario) di « personale delle rappresentanze diplomatico-consolari italiane territorialmente competenti, ferma ovviamente restando la dipendenza gerarchica del predetto personale dai capi delle suddette rappresentanze (primo comma).

Sotto il secondo profilo, è apparso necessario consentire un'adeguata integrazione dell'organico del personale aggiuntivo addetto al servizio « per attendere in Italia o all'estero ad incarichi di consulenza, di studio, di ricerca e di documentazione, nonché a mansioni amministrative e tecniche » (quarto comma), tratto dai ruoli della pubblica amministrazione, od assunto al di fuori della stessa sulla base dei necessari titoli di studio e di qualificazione professionale (*ibidem*). Personale specializzato di cui il primo quadriennio di applicazione della legge n. 1222 del 1971 ha ampiamente dimostrato l'utilità e l'indispensabilità, ai fini di una valida ed efficiente gestione amministrativa delle attività del servizio ad ogni livello operativo, e del cui buon rendimento non può non darsi obiettivamente atto.

Per quanto attiene allo *status* ed al trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del predetto personale (e più particolarmente, di quello non di ruolo), il generico rinvio alla « misura » ed ai « criteri » di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, contenuto nel quinto comma dell'articolo 7 della legge n. 1222 del 1971, ha dato luogo — alla prova dei fatti — a gravi, ricorrenti e persistenti difficoltà di applicazione: essendosi non senza fondamento rilevato (in special modo, da parte dell'amministrazione finanziaria e dei competenti organi di controllo) che l'assimilazione del predetto personale agli « esperti » inviati all'estero ai sensi del citato articolo 168 per l'esclusivo esercizio di funzioni diplomatico-consolari e con retribuzioni parificate al personale della carriera diplomatica *in loco*, mal si attaglia ad elementi destinati a prestare il proprio ordinario servizio presso l'amministrazione centrale del Ministero e con funzioni intrinsecamente diverse da quelle del personale diplomatico.

Per ovviare a tali difficoltà, è apparso indispensabile eliminare — nella nuova formulazione normativa — ogni riferimento all'articolo 168 del decreto del Presidente del-

la Repubblica n. 18 del 1967, pur rispettandone l'impostazione fondamentale nel senso della parificazione economica del personale aggiuntivo estraneo alla pubblica amministrazione al « corrispondente personale di ruolo del Ministero degli affari esteri » (in relazione, ovviamente, ai titoli di studio e di qualificazione professionale di cui ciascun elemento è in possesso, ed alle funzioni da esso effettivamente esercitate), fino ad un livello retributivo massimo — numericamente limitato — non superiore a quello previsto nello stesso articolo 168, ma svincolato dalle funzioni diplomatico-consolari esclusivamente ivi considerate. Il tutto, con espressa facoltà di rinnovazione dell'incarico senza limitazioni di tempo, per consentire la migliore utilizzazione delle competenze e delle specializzazioni acquisite in servizio.

Nell'ambito di tali principi informativi, la formulazione delle norme secondarie, demandate (come per prassi costante) al concerto dei Ministri esteri-tesoro, sarà resa chiara ed agevole.

In tal senso si è — del resto — unanimemente espressa la prima sezione speciale del comitato consultivo misto, cui spetta per legge l'espressione del proprio parere sulla materia in oggetto.

XII. — Uno dei più tipici strumenti dell'attività governativa in favore dei paesi emergenti (se non il più tipico in senso assoluto) è la stipula da parte del servizio di speciali convenzioni con idonei soggetti pubblici o privati, per la realizzazione di specifiche « iniziative » comprese « nei programmi di cooperazione tecnica » approvati dai competenti organi del Ministero (articolo 9, legge n. 1222 del 1971). È un istituto, questo, che (come ben afferma al punto 3) la relazione del ministro per gli affari esteri al Parlamento sulla legge n. 1222 del 1971) consente allo Stato italiano di « avvalersi » dei soggetti convenzionati per il perseguimento « indiretto » (o « delegato ») delle finalità di legge.

Nella nuova formulazione di cui all'articolo 5 del disegno di legge, tale basilare impostazione legislativa è ribadita e completata con adeguate disposizioni, sia per quanto attiene alla legittimazione attiva dei soggetti idonei alla stipula, sia per quanto attiene alla forma, al contenuto, ai requisiti ed agli effetti del negozio giuridico bilaterale posto in essere dalle parti contraenti.

Sotto il primo profilo, vengono formalmente legittimati alla stipula delle convenzioni con l'Amministrazione degli affari esteri:

1) gli «enti» specializzati, dotati di «personalità giuridica», così come previsto nel testo originario (con espressa specificazione, peraltro, della natura sia «pubblica» che «privata» di tali enti, e con eliminazione della non chiara espressione «istituti», che meglio si attaglia ai «pubblici istituti» in prosieguo elencati); ponendosi quale unica condizione che essi siano di volta in volta ritenuti «idonei alla stipula» dalla competente sezione speciale di cui all'articolo 5, secondo comma, della legge;

2) aggiuntivamente, le «Aziende di Stato» ed i «pubblici istituti a gestione autonoma», ancorché sprovvisti di personalità giuridica (esempio: le aziende ferroviaria, telefonica, del monopolio, l'«Istituto Agronomico per l'Oltremare», eccetera), a condizione che la loro specifica idoneità *ad contrahendum* sia ritenuta in modo analogo dalla stessa sezione;

3) infine, gli «enti, istituti ed organismi» operanti «nel settore del volontariato civile», e riconosciuti «idonei» con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 30 (in relazione all'articolo 5 b) della legge), su conforme parere della seconda sezione speciale del comitato consultivo misto.

È quasi superfluo aggiungere che il previo giudizio di «idoneità alla stipula» da parte dell'organo collegiale a ciò competente (sulla base delle specifiche «richieste» e delle conseguenti «intese» a livello politico con i paesi interessati, di cui all'articolo 5 della legge n. 1222 del 1971), integrando le «speciali circostanze» previste dall'articolo 6 del decreto-legge 13 novembre 1923, n. 2440, consentirà la stipula a trattative private delle relative convenzioni, ai fini di una pronta ed efficace realizzazione delle iniziative concordate di cooperazione tecnica, che per loro stessa natura mirano ad ovviare a gravi, indilazionabili e spesso vitali esigenze di sviluppo dei paesi medesimi.

Sotto il secondo profilo, viene anzitutto autorizzata l'erogazione frazionata di eventuali corrispettivi pecuniari in favore di detti enti, istituti ed organismi per la realizzazione delle iniziative programmate, con eventuale versamento della prima rata a titolo di parziale anticipazione delle indispensabili spese di primo impianto (il che,

finora, era apparso incompatibile con talune disposizioni della normativa generale sulla contabilità di Stato).

Viene inoltre opportunamente maggiorato il limite d'importo stabilito da detta normativa generale ai fini del prescritto parere del Consiglio di Stato: e ciò per le già illustrate, impellenti necessità di accelerazione dei tempi, ed in considerazione del fatto che su tali convenzioni è già previsto il parere obbligatorio e vincolante della prima sezione del comitato consultivo misto (nella quale è direttamente rappresentata l'Amministrazione finanziaria), nonché in determinati casi l'intervento del comitato direzionale sotto la presidenza del ministro per gli affari esteri (*ibid.*).

È comunque ribadito il principio della obbligatorietà del «rendiconto», in tutti i casi nei quali sia convenzionalmente previsto il pagamento di corrispettivi pecuniari da parte dell'Amministrazione (terzo comma), nonché dell'immutabilità delle clausole finanziarie; salvo opportuni temperamenti, nei casi in cui la convenzione abbia durata pluriennale, attraverso la prevista «rinnovazione della facoltà di recesso» da parte dell'ente convenzionato, nell'eventualità di sopravvenuti mutamenti nel corso dei cambi o nel livello dei costi che rendano eccessivamente onerosa la pattuita prestazione (quarto comma).

Viene infine previsto — ai fini dell'approvazione definitiva dei predetti rendiconti — il preventivo, conforme parere della sezione finanziaria del comitato consultivo misto (quinto comma).

XIII. — In stretta correlazione con le nuove disposizioni dell'articolo 5, lettera c), della legge-base (emendate ai sensi dell'articolo 2 dello schema) che, com'è stato precedentemente illustrato (vedasi «*supra*», VIII), prevedono l'invio di personale specializzato italiano presso «facoltà di studi», «istituti», «scuole» e «centri di formazione e di addestramento» professionale, «istituti» o «potenziati» in paesi emergenti, l'articolo 6 dello schema modifica parzialmente il primo comma (prima parte) dell'articolo 11 della legge: aggiungendo alle lettere a), f) ivi menzionate, anche la lettera c) del precedente articolo 5.

Traffasi di un emendamento di natura essenzialmente formale, diretto a realizzare un pieno e completo coordinamento fra le disposizioni della proposta normativa.



XIV. — L'articolo 7 (che emenda e completa la formulazione dell'articolo 18, quinto comma, della legge n. 1222 del 1971) mira ad eliminare ogni residuo dubbio interpretativo in ordine alla durata del servizio all'estero del personale civile di ruolo o militare posto a disposizione del Ministero degli affari esteri ai sensi dell'articolo 11, lettera b), in relazione all'articolo 5 della legge medesima, statuendo in modo inequivoco che detta durata:

a) non può, in alcun caso, « essere inferiore a tre mesi né superiore a quattro anni »;

b) deve, comunque, essere specificata nei singoli decreti individuali di « collocamento a disposizione ».

Ad evitare inoltre che il chiaro intendimento del legislatore possa essere eluso attraverso successive rinnovazioni o proroghe dell'incarico di cooperazione tecnica (procedimento la cui pretesa liceità è stata sostenuta da numerosi interessati anche in sede contenziosa), la stessa norma stabilisce l'obbligatorietà di un periodo « d'interruzione » effettiva e reale del servizio, non inferiore ad « un anno » (*ibidem*).

Sull'urgente necessità di tale disposizione legislativa, unanime è stato l'avviso delle varie Amministrazioni (civili e militari) concertanti.

XV. — I successivi emendamenti dell'articolo 23 della legge-base (articolo 8 del disegno di legge) disciplinano l'espletamento delle « brevi missioni » di durata non superiore a tre mesi, previste per il « personale civile o militare di cui all'articolo 11, lettera a) ».

In particolare:

A) È posto, quale duplice requisito di legittimità dei relativi provvedimenti, l'inserimento della missione nelle finalità della legge, nonché nell'ambito ed entro i limiti dei « mezzi finanziari » a tal uopo preventivamente determinati dal Comitato direzionale nell'esercizio delle potestà di cui all'articolo 6. È, per contro, soppressa l'obbligatorietà del preventivo parere da richiedere caso per caso alla prima Sezione speciale: parere che in pratica si è dimostrato pressoché impossibile ad ottenersi con la speditezza che si accompagna di regola alle esigenze della breve missione, e che d'altro canto è concettualmente illogico, non essendo dalla legge previsto per l'invio all'estero di personale della cooperazione tecnica per

periodi di tempo di gran lunga superiori (confrontare: articolo 18, quinto comma, della legge n. 1222 del 1971).

B) È esteso ai membri del Comitato consultivo misto e ai rappresentanti dell'amministrazione (fra i quali, ovviamente, i dipendenti dal Servizio per la cooperazione tecnica) il trattamento di missione all'estero previsto dal secondo comma dell'articolo 23: dandosi in tal modo puntuale applicazione a quel principio della *par condicio* dei pubblici dipendenti in servizio all'estero che (come giustamente afferma la Relazione del Ministro degli affari esteri al Parlamento sulla legge n. 1222 del 1971) ha importanza basilare nelle materie in esame.

XVI. — L'emendamento all'articolo 24 (quarto, quinto e settimo comma) della legge n. 1222, previsto nell'articolo 9 del disegno di legge, elimina in radice le difficoltà interpretative insorte in sede di applicazione delle norme sulle assicurazioni obbligatorie per gli « esperti » a contratto; statuendo che l'onere assicurativo e la stipula delle relative convenzioni con gli istituti dalla legge indicati spetta non esclusivamente al « Ministero degli affari esteri » (come testualmente recita l'articolo 24), ma « all'Amministrazione od ente assuntore ».

La nuova disposizione è applicabile non soltanto al personale a contratto di cui all'articolo 11, primo comma, lettera b) della legge, ma anche al personale in servizio di volontariato civile di cui al successivo articolo 24, n. 4 (che rinvia allo stesso articolo 24 per quanto attiene al trattamento previdenziale, assistenziale ed assicurativo dei volontari), salvo eventuale emendamento di quest'ultima disposizione (confrontare: articolo 11 dello schema).

XVII. — Le successive norme degli articoli 10-14 attengono al volontariato civile; e, come tali, sono state formulate tenendo nella dovuta considerazione le osservazioni e le istanze della seconda Sezione del Comitato consultivo misto, nella quale sono rappresentate tutte le principali organizzazioni — di primo e di secondo grado — operanti in questo particolare settore di attività, che va assumendo importanza sempre crescente nell'ambito generale della cooperazione tecnica italiana.

La prima di tali disposizioni, di cui al primo comma dell'articolo 10 concernente la

determinazione dell'età minima necessaria (ai sensi dell'articolo 26 della legge-base) per l'acquisizione della qualifica di « volontario in servizio civile ».

È sembrato, al riguardo, necessario ed indifferibile adeguare il disposto dell'articolo 26 alle sopravvenute norme relative alla maggiore età (legge 8 marzo 1975, n. 39), valide ed operanti per tutti i cittadini italiani senza discriminazione alcuna (confrontare: articolo 3 della Costituzione): portandosi conseguentemente da « venti » a « diciotto anni » il limite minimo di età di cui al primo comma del citato articolo.

XVIII. — La seconda di tali disposizioni è quella contenuta nell'articolo 11, che modificando il n. 4 dell'articolo 27 della legge-base, meglio precisa i limiti generali del trattamento previdenziale, assistenziale ed assicurativo dei volontari.

La ragione giustificativa di quest'ultimo emendamento è la riconosciuta necessità di consentire agli enti assuntori la stipula delle relative polizze assicurative anche con istituti diversi da quelli previsti nel precedente articolo 24 per gli « esperti » a contratto (ed ove necessario, anche con istituti di assicurazione stranieri).

XIX. — Il successivo emendamento di cui all'articolo 12 mira ad assicurare in modo uniforme e costante, nei confronti di tutti i volontari in servizio civile di cui all'articolo 26 della legge n. 1222 del 1971, la garanzia delle prestazioni previdenziali ed assistenziali previste dall'articolo 17, n. 4, della legge stessa, secondo il principio della *par condicio*, estensivamente riferito alla categoria in esame.

E ciò non soltanto quando l'assunzione dei volontari sia effettuata dai « paesi interessati » o da « enti ed organismi internazionali » (lettera *b*) e *c*) dell'articolo 26), ma anche quando essa sia effettuata da « Enti, associazioni ed organismi italiani riconosciuti idonei » (lettera *b*) dell'articolo 26).

Secondo la nuova formulazione, la possibilità di un trattamento integrativo o sostitutivo, da parte dell'Amministrazione, è sostanzialmente rimessa al prudente apprezzamento della Sezione speciale del Comitato consultivo misto e del competente Servizio.

XX. — L'articolo 30 della legge n. 1222 del 1971 (emendato dall'articolo 13 del dise-

gno di legge) è di essenziale importanza per la disciplina del volontariato civile, in quanto regola le forme, le modalità ed i requisiti necessari per il riconoscimento d'idoneità degli enti, istituti ed organismi pubblici o privati specializzati, la composizione e le attribuzioni della seconda Sezione « volontariato » del Comitato consultivo misto, nonché l'erogazione di eventuali contributi finanziari per le attività proprie degli enti, istituti ed organismi riconosciuti.

Nella nuova formulazione proposta, il riconoscimento d'idoneità è più chiaramente e più esplicitamente rapportato ai soli enti, istituti ed organismi esplicanti attività « nel settore del volontariato civile », o che intendano realizzare propri programmi « in detto settore »: escludendosi dall'obbligatorietà del riconoscimento gli altri soggetti operanti nell'ambito della cooperazione tecnica, ma in settori diversi.

Regolando la composizione della seconda Sezione speciale del Comitato consultivo misto, il nuovo testo ne affida la presidenza (in conformità alla prassi finora costantemente seguita) al direttore generale o in sua sostituzione al Capo del servizio per la cooperazione tecnica, in rappresentanza dell'Amministrazione degli affari esteri; riduce conseguentemente i rappresentanti delle « Amministrazioni interessate » a quelli dei Ministeri dell'interno, della pubblica istruzione, dei beni culturali e ambientali, della difesa e del lavoro e previdenza sociale; ed eleva da due a tre i rappresentanti in seno al Comitato degli enti, istituti ed organismi « specializzati nel settore del volontariato civile » di cui alla lettera *c*) dell'articolo 3, in ragione della fondamentale importanza della loro partecipazione ai lavori della Sezione.

Elencando i requisiti richiesti ai fini del riconoscimento d'idoneità, statuisce inoltre che gli enti, istituti ed organismi aspiranti al riconoscimento diano adeguate garanzie non soltanto per la formazione, la selezione e l'addestramento dei volontari, ma anche per il loro effettivo « impiego »: essendo anche quest'ultima attività prevista dalle precedenti disposizioni della legge fra le specializzazioni dei soggetti medesimi.

Definendo quindi le attribuzioni conferite alla sezione speciale, prevede in modo esplicito anche quella di « coadiuvare il servizio » nella « vigilanza sull'attività degli enti, istituti ed organismi » di cui sopra: vigilanza il cui valido espletamento postula in ogni caso (come l'esperienza pratica ha

ampiamente dimostrato) l'attiva cooperazione dell'organo consultivo.

Nel regolare inoltre la concessione dei contributi dello Stato agli enti, istituti ed organismi riconosciuti idonei ai sensi del precedente comma, estende le previsioni di legge alle seguenti ipotesi generali:

a) in via primaria, all'informazione, alla formazione, all'addestramento e all'impiego dei volontari (costituenti le ordinarie attività operative dei soggetti riconosciuti);

b) in via accessoria, ai viaggi, all'equipaggiamento ed alle assicurazioni obbligatorie dei volontari;

c) aggiuntivamente, all'acquisto e al mantenimento delle attrezzature necessarie all'adempimento dei rispettivi compiti operativi.

L'ultimo comma dell'articolo 13, superando il rigido limite quantitativo dei contributi erogabili per programmazioni pluriennali comportanti l'impiego di volontari in servizio civile, rimette alla discrezionalità della prima sezione speciale (finanziaria) del comitato consultivo misto e del servizio la determinazione concreta dell'entità dei contributi, « in misura proporzionale al costo complessivo del programma ».

XXI. — Il vigente secondo comma dell'articolo 31 della legge-base, nel regolare l'erogazione — parziale o totale — dell'indennità di reinserimento da parte dello Stato italiano in favore dei volontari che abbiano espletato il proprio servizio all'estero, fa carico all'Amministrazione degli affari esteri di provvedere mensilmente all'accantonamento delle relative somme su un conto bancario vincolato, intestato ai singoli aventi diritto.

Le molteplici difficoltà di ordine amministrativo-contabile, cui ha dato e dà luogo tale adempimento, hanno reso manifesta l'opportunità di una pura e semplice soppressione di tale specifica disposizione di legge, che mentre aggrava sensibilmente il già pesante lavoro degli uffici amministrativi del servizio, non appare necessario né utile: essendo sufficiente la contabilizzazione dei relativi oneri da parte dei predetti uffici, in vista dell'erogazione finale da effettuare al termine del servizio civile.

In tal senso dispone l'articolo 14 dello schema legislativo, formulato su conforme ed unanime parere della competente sezione speciale.

XXII. — Esula dalla materia del volontariato civile, ed attiene invece alle forme e modalità generali della cooperazione tecnica italiana, il disposto dell'articolo 15, soppressivo dell'articolo 37, secondo comma, della legge-base (contributo al bilancio dello Stato somalo).

Per vero, la sopravvenuta cessazione — dopo il primo quadriennio di applicazione della predetta legge — delle esigenze straordinarie e transitorie che giustificavano questa forma assolutamente *sui generis* di assistenza bilaterale, rende logico e necessario ricondurre la cooperazione tecnica italo-somala nell'ambito delle forme e modalità generalmente previste dall'articolo 5 (emendato) della legge medesima.

Il tutto, in concomitanza con la cessazione nel tempo delle norme transitorie di cui alla prima parte del citato articolo 37, comportanti sostanziali limitazioni dell'impegno finanziario italiano nei confronti di un paese cui l'Italia è legata da antichi e nuovi vincoli di amicizia e di collaborazione.

È al riguardo auspicabile che tale collaborazione, non più contenuta entro rigidi limiti qualitativi e quantitativi, possa per l'avvenire svilupparsi in più adeguata forma e misura.

XXIII. — Il successivo disposto dell'articolo 16, secondo comma, integrando le disposizioni dell'articolo 39, secondo comma, della legge-base, prevede la imputazione sugli stanziamenti di bilancio gestiti dal servizio, anche delle spese di « breve missione » dei membri del comitato consultivo misto e dei dipendenti dell'Amministrazione di cui all'articolo 7; delle spese inerenti all'eventuale « promozione » di congressi, conferenze, incontri e seminari sulla cooperazione tecnica e sul volontariato civile; nonché (nuova previsione, derivante da una quadriennale esperienza) alle spese di ospitalità nei confronti di « qualificate personalità » di paesi in via di sviluppo in occasione del loro invito in Italia « per la trattazione di problemi attinenti alla cooperazione tecnica e al volontariato civile » (e ciò in analogia all'ospitalità che gli stessi paesi usualmente riservano ai rappresentanti italiani).

XXIV. — La manifesta inadeguatezza delle attuali indennità di servizio all'estero, stabilite nella tabella A allegata alla legge n. 1222 del 1971 per il personale civile di ruolo o militare in funzione presso i paesi

in via di sviluppo; la doverosa esigenza di rapportarne le previsioni alle nuove qualifiche del personale direttivo, poste dal sopravvenuto decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748; e più ancora, l'obbligo di rendere vivo ed operante anche in questa materia il più volte citato principio della *par condicio*, per quanto attiene al trattamento dei dipendenti della pubblica amministrazione inviati in servizio all'estero dallo Stato italiano: tutto ciò giustifica pienamente la revisione globale della predetta tabella A, che forma oggetto della disposizione di cui all'articolo 18 dello schema.

Per quanto attiene, in particolare, alla determinazione delle cifre riportate, è da tener presente che le medesime coincidono per quanto possibile con quelle contenute nella tabella 19 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri; con esclusione, per altro, delle più alte qualifiche, concernenti i capi delle rappresentanze diplomatico-consolari.

XXV. — Le disposizioni finali del disegno di legge sono contenute nell'articolo 19.

Esso abroga espressamente ogni precedente norma contraria od incompatibile: ivi includendo non solo quelle emendate della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, ma anche quelle di altri provvedimenti normativi — di natura primaria o secondaria — relativi all'ordinamento del Ministero degli affari esteri e degli organi di amministrazione attiva e consultiva presso di esso istituti, alla stipula di convenzioni da parte dell'Amministrazione, allo *status* e al trattamento del personale aggiuntivo addetto al servizio, al trattamento del personale a contratto in funzione all'estero, nonché al volontariato civile.

Queste ultime norme restano transitoriamente in vigore solo ed in quanto compatibili con la nuova disciplina (*ibid.*).

XXVI. — Si confida che, con l'approvazione della nuova normativa, possa essere dato un decisivo impulso alle iniziative italiane dirette al progresso tecnico, culturale, economico e sociale dei paesi emergenti, che a norma della Costituzione (articolo 11) e per espressa volontà di legge la Repubblica italiana ha assunto fra le sue più alte e significative finalità.

## DISEGNO DI LEGGE

## ART. 1.

Il quarto comma dell'articolo 3 della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, è così modificato:

« I membri del Comitato sono nominati per la durata di un quadriennio con decreto del Ministro degli affari esteri, previa designazione da parte delle amministrazioni, degli enti e degli organismi rappresentati.

Nella stessa forma è nominato il segretario del Comitato, da scegliere nell'ambito del personale dipendente del servizio di cui all'articolo 7, ovvero del personale di ruolo di altri uffici del Ministero degli affari esteri o di altre amministrazioni dello Stato ».

## ART. 2.

La lettera c) dell'articolo 5 primo comma della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, è così modificata:

« c) favorisce la formazione tecnico-scientifica, professionale e culturale dei cittadini dei paesi in via di sviluppo; promuovendo, mediante la stipula di convenzioni con università, enti, istituti ed organismi specializzati, o mediante la concessione di appositi contributi, corsi di studio, di specializzazione o di addestramento, seminari di ricerca o di sperimentazione, da attuarsi preferenzialmente in detti paesi. Allo stesso scopo può anche concedere borse di studio o di tirocinio e, occorrendo, altri sussidi, idonei a favorire la frequenza agli studi in Italia o nel paese di appartenenza, od anche in altri paesi nei quali funzionino adeguate istituzioni; e può altresì concorrere all'istituzione e al potenziamento di facoltà di studi, di istituti, di scuole e di centri di formazione e di addestramento professionale, anche attraverso l'invio di personale specializzato ai sensi degli articoli 11, 18, 19 e 24 ».

La lettera e) dell'articolo 5 primo comma della stessa legge, è così modificata:

« e) concorre, d'intesa con i paesi interessati, alla promozione d'iniziative volte all'istituzione, all'ammodernamento e al potenziamento delle strutture organizzative,

ambientali, culturali, sanitarie, economiche e sociali e allo sviluppo dei paesi stessi; e a tal fine provvede, quando ciò sia previsto dalle predette intese e nell'ambito di specifici programmi di cooperazione tecnica, alla progettazione, fornitura, costruzione o messa in opera di impianti, installazioni, attrezzature, materiali o servizi, col concorso finanziario parziale o totale dei paesi interessati ed in casi particolari gratuitamente.

Il Ministero degli affari esteri può acquistare direttamente i beni suindicati, od avvalersi di enti, istituti ed organismi pubblici o privati a tal fine convenzionati ai sensi del successivo articolo 9; quest'ultima procedura è obbligatoria per la costruzione o messa in opera di impianti, installazioni e attrezzature. I beni destinati alla cessione gratuita ai paesi in via di sviluppo possono essere forniti anche da altre amministrazioni statali che ne dispongano, per il tramite e d'intesa con il Ministero degli affari esteri, mediante contestuale rimborso da parte di quest'ultimo del relativo importo, che è versato ad apposito capitolo dell'entrata per essere riassegnato con decreti del Ministro del tesoro ai bilanci delle amministrazioni cedenti ».

La lettera *h*) dell'articolo 5 primo comma della stessa legge, è così modificata:

« *h*) promuove, favorisce, coordina e ove necessario sovvenziona, nei modi all'uopo concordati, la partecipazione italiana alle iniziative e ai programmi multilaterali di cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo; e agli stessi fini promuove e cura, di concerto col Ministero del tesoro, il concorso italiano ad enti, organismi o fondi internazionali per la cooperazione tecnica con i predetti paesi ».

Il secondo comma dell'articolo 5 della stessa legge è sostituito dai due seguenti commi:

« Ai programmi di erogazione delle borse e dei sussidi di cui alle lettere *c*) e *d*), alla fornitura dei beni e dei servizi di cui alla lettera *e*), alla concessione dei contributi e delle sovvenzioni di cui alle lettere *c*), *f*), *g* ed *h*) del presente articolo e al successivo articolo 30, nonché all'approvazione, alla revoca, alla conferma e alla modifica delle convenzioni di cui alle lettere *b*) e *c*) del presente articolo ed ai successivi articoli 9 e 14, il Ministero provvede sentita una sezione speciale del Comi-

tato consultivo misto costituita con decreto del Ministro degli affari esteri e composta di sette membri, tra i quali è compreso di diritto il rappresentante nel Comitato del Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato); gli altri componenti sono scelti in ragione di due per ciascuna delle categorie di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 3 primo comma. La Sezione è presieduta dal direttore generale o in sostituzione dal capo del servizio di cui all'articolo 7; e per la trattazione delle materie attinenti al volontariato civile, è integrata da due rappresentanti della Sezione speciale di cui all'articolo 30 ».

« Nell'adozione dei provvedimenti di cui al precedente comma, il Servizio non può disattendere il parere della Sezione speciale se non su motivata delibera del Comitato direzionale di cui all'articolo 6 ».

#### ART. 3.

Il primo comma dell'articolo 6 della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, è così modificato:

« All'approvazione del programma delle iniziative di cooperazione tecnica, elaborato dal Servizio di cui all'articolo 7 sentito il comitato consultivo misto, nonché alla ripartizione dei mezzi finanziari assegnati al servizio fra i vari settori d'intervento, ed all'approvazione dei consuntivi di spesa del servizio stesso, provvede un comitato direzionale costituito nelle forme previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 ».

#### ART. 4.

Il primo comma dell'articolo 7 della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, è così modificato:

« Nell'ambito della Direzione generale per la cooperazione culturale, scientifica e tecnica del Ministero degli affari esteri è istituito uno speciale servizio per la cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo.

Il Servizio esplica le attività di competenza del Ministero stesso nelle materie oggetto della presente legge; vigila, anche mediante l'invio in missione di propri funzionari e di membri delle sezioni speciali del comitato consultivo misto, od avvalendosi di personale delle rappresentanze di-

plomatico-consolari italiane territorialmente competenti, sulle attività di cooperazione tecnica per assicurarne il regolare svolgimento; esercita il controllo sulle attività affidate ad enti, istituti ed organismi convenzionati ai sensi dell'articolo 9 ».

Il quarto e quinto comma dello stesso articolo 7 sono così modificati:

« Con decreto del Ministro degli affari esteri, previo parere della Sezione speciale del comitato consultivo misto di cui all'ultimo comma dell'articolo 5, possono essere addetti al servizio dipendenti dello Stato e di enti pubblici od estranei alla pubblica amministrazione, nel limite massimo di cinquanta unità, per attendere in Italia o all'estero ad incarichi di consulenza, di studio, di ricerca e di documentazione, nonché a mansioni amministrative e tecniche. I predetti incarichi e mansioni sono rinnovabili ».

« I contingenti numerici del personale aggiuntivo di cui al precedente comma sono stabiliti con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro; nella stessa forma è altresì stabilito il trattamento del personale aggiuntivo assunto fra gli estranei alla pubblica amministrazione, tenendo a base le retribuzioni globali del corrispondente personale di ruolo del Ministero degli affari esteri, fino al livello massimo di dirigente superiore attribuibile alle sole unità in detta forma determinate. Le relative spese sono a carico dei fondi di cui all'articolo 39 della presente legge e successive modificazioni ed integrazioni ».

#### ART. 5.

L'articolo 9 della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, è così modificato:

« Per la realizzazione di iniziative a carattere preferenzialmente specializzato previste nei programmi di cooperazione tecnica, il capo del servizio — sentito il parere della Sezione speciale del comitato consultivo misto di cui all'articolo 5, secondo comma, nonché quello del Consiglio di Stato ove l'importo complessivo della spesa superi i 300 milioni — può stipulare speciali convenzioni con enti pubblici o privati, provvisti di personalità giuridica e ritenuti dalla predetta sezione idonei alla stipula; con aziende di Stato e pubblici istituti a gestione autonoma, ritenuti idonei alla stipula



dalla sezione medesima; nonché con gli enti, istituti ed organismi operanti nel settore del volontariato civile, la cui idoneità sia stata riconosciuta con decreto ministeriale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30 in relazione all'articolo 5 lettera b).

Nelle predette convenzioni possono essere stabiliti pagamenti rateali a carico dell'Amministrazione degli affari esteri per la realizzazione delle iniziative programmate, con eventuale versamento anticipato della prima rata dopo la registrazione del decreto di approvazione della convenzione stessa.

Gli enti, istituti ed organismi convenzionati, nei cui confronti siano previsti pagamenti da parte dell'Amministrazione degli affari esteri, sono tenuti alla presentazione del rendiconto. Nessuna maggior somma può essere concessa agli enti, istituti ed organismi convenzionati, neppure a titolo di rimborso di maggiori spese sostenute per l'assolvimento dei compiti loro affidati; presumendosi di diritto, quando gli enti, gli istituti e gli organismi non si siano avvalsi della facoltà di recesso — che la relativa convenzione deve prevedere — la volontaria assunzione a loro carico delle maggiori spese sostenute.

Nella stipula di convenzioni di durata pluriennale, può inoltre essere prevista la rinnovazione della facoltà di recesso entro termini decorrenti dall'inizio di ogni annualità successiva alla prima.

I rendiconti presentati dagli enti, istituti ed organismi convenzionati ai sensi del precedente terzo comma sono approvati dal Servizio su conforme parere della Sezione speciale del comitato consultivo misto di cui all'articolo 5, secondo comma ».

#### ART. 6.

La prima parte del primo comma dell'articolo 11 della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, è così modificata:

« Il Ministero degli affari esteri invia nei paesi in via di sviluppo, ai sensi degli articoli 5 lettere a), c) ed f), 13, 14 e 19, esperti, tecnici, consiglieri, docenti e istruttori, appartenenti alle seguenti categorie: ».

#### ART. 7.

Il quinto comma dell'articolo 18 della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, è così modificato:

« La durata di ogni incarico non può essere inferiore a tre mesi né superiore a

quattro anni; e deve essere indicata nei decreti di collocamento a disposizione. Decorso il predetto termine massimo quadriennale, nessun nuovo incarico può essere conferito alla medesima persona ai sensi del presente articolo se non dopo l'interruzione di almeno un anno ».

ART. 8.

Il primo comma dell'articolo 23 della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, è così modificato:

« Il personale civile o militare di cui all'articolo 11 lettera a) può essere inviato all'estero in temporanea missione di durata non superiore a tre mesi per le finalità previste nell'articolo 1, nei limiti dei mezzi finanziari all'uopo determinati dal comitato direzionale ai sensi dell'articolo 6, con provvedimento adottato dall'amministrazione od ente di appartenenza d'intesa col Ministero degli affari esteri ».

Dopo il secondo comma dell'articolo 23 della stessa legge, è aggiunto il seguente comma finale:

« Il trattamento di cui al precedente comma spetta anche ai membri del Comitato consultivo misto e ai rappresentanti dell'Amministrazione inviati in temporanea missione per le finalità previste negli articoli 1, 3, 4, 5, 7 e 39, salvo che ad essi spetti per legge un trattamento più favorevole; nonché al personale dipendente, comandato o addetto al servizio per la cooperazione tecnica, inviato all'estero in temporanea missione dal capo del servizio per le finalità previste negli articoli 1, 5, 7 e 39 ».

ART. 9.

Nel quarto, quinto e settimo comma dell'articolo 24 della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, le parole « Ministero degli affari esteri » sono sostituite da:

« Amministrazione od Ente assuntore ».

ART. 10.

Nel primo comma dell'articolo 26 della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, le parole « di età non inferiore ai venti anni » sono sostituite dalle parole: « di età non inferiore a diciotto anni ».

ART. 11.

Il n. 4 del primo comma dell'articolo 27 della legge 15 dicembre 1971 n. 1222, è così modificato:

« 4) il trattamento previdenziale ed assistenziale almeno in casi di malattia, infortunio e morte.

Per i volontari di cui alla lettera b) dell'articolo 26 tali trattamenti devono essere assicurati mediante l'iscrizione all'assicurazione per la tubercolosi, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché all'assicurazione per le malattie — limitatamente alle prestazioni sanitarie — gestite dai competenti Istituti previdenziali, e mediante la stipulazione di un contratto assicurativo per la liquidazione di un equo indennizzo per lesione dell'integrità fisica derivanti da infortuni occorsi o da infermità contratte durante il servizio o per cause di servizio; nonché di un'indennità per il caso di morte durante il servizio o per cause di servizio, da corrispondere al coniuge non legalmente separato per sua colpa e ai figli minori, o in mancanza di essi ad altra persona designata dal volontario ».

ART. 12.

Il secondo comma dell'articolo 28 della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, è modificato come segue:

« Nelle medesime forme può essere autorizzata l'assunzione totale o parziale a carico del Ministero degli affari esteri degli oneri per assicurare ai volontari le prestazioni previdenziali ed assistenziali di cui all'articolo 27, n. 4, quando in base al contratto di lavoro o secondo la legislazione locale essi non abbiano diritto a prestazioni equivalenti ».

ART. 13.

L'articolo 30 della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, è così modificato:

« Gli enti, gli istituti e gli organismi pubblici o privati che operino nel settore del volontariato civile o che intendano realizzare propri programmi in detto settore, possono ottenere il riconoscimento d'idoneità con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il parere di una sezione speciale del comitato consultivo misto, costituita con decreto del Ministro degli affari esteri. La sezione è presieduta dal direttore generale

o in sua sostituzione dal capo del servizio di cui all'articolo 7; ed è composta di dieci membri, dei quali tre scelti tra i membri del comitato designati dagli enti, istituti ed organismi specializzati nel settore del volontariato civile di cui alla lettera c) dell'articolo 3, ed altri due tra quelli designati dalle Confederazioni sindacali ai sensi della stessa norma. Gli altri componenti sono i rappresentanti, in seno al comitato, dei Ministeri dell'interno, della pubblica istruzione, dei beni culturali e ambientali, della difesa e del lavoro e previdenza sociale. Il riconoscimento d'idoneità agli enti, istituti ed organismi di cui sopra può essere dato a condizione che i medesimi risultino costituiti ai sensi degli articoli 14 e 42 del codice civile, non perseguano finalità di lucro, diano adeguate garanzie in ordine alla formazione, alla selezione, all'addestramento e all'impiego dei volontari e all'attuazione dei propri programmi, ed accettino i controlli all'uopo stabiliti dal Ministero degli affari esteri. La stessa sezione speciale coadiuva il servizio nelle funzioni di vigilanza sull'attività degli enti, istituti ed organismi su indicati.

Agli enti, istituti ed organismi riconosciuti idonei ai sensi del precedente comma possono essere concessi, sentito il parere della sezione speciale di cui all'articolo 5, secondo comma, appositi contributi per l'informazione, la formazione, la selezione, lo addestramento e l'impiego dei volontari; per le spese di viaggio, di equipaggiamento ed assicurative dei volontari stessi; nonché per l'acquisto e il mantenimento delle attrezzature necessarie all'adempimento dei rispettivi compiti operativi.

Quando i programmi di cooperazione tecnica predisposti dagli enti, istituti ed organismi di cui al primo comma prevedano impegni pluriennali con l'impiego di volontari in servizio civile, può essere accordato, sentito il parere della sezione speciale di cui all'articolo 5, secondo comma, apposito contributo in misura proporzionale al costo complessivo del programma ».

#### ART. 14.

Il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 31 della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, è soppresso.

#### ART. 15.

Il secondo comma dell'articolo 37 della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, è soppresso.

## ART. 16.

Il secondo comma dell'articolo 39 della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, è sostituito dai due seguenti commi:

« In aggiunta agli stanziamenti di cui al precedente comma ed a quelli della legge 19 maggio 1975, n. 195, e del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 453, convertito in legge 19 agosto 1976, n. 601, sono inoltre autorizzate le seguenti ulteriori spese: milioni 24.500 per l'anno 1977, milioni 27.000 per l'anno 1978, milioni 32.000 per l'anno 1979, milioni 37.000 per l'anno 1980.

Con gli stanziamenti di cui sopra, e con ogni altro successivo stanziamento relativo alla cooperazione tecnica, si provvede altresì alle spese per il funzionamento del Comitato consultivo misto di cui all'articolo 3; per l'attrezzatura del servizio e per le missioni di cui agli articoli 7 e 23; per la promozione, la partecipazione e l'eventuale contribuzione italiana a congressi, conferenze, incontri e seminari sulla cooperazione tecnica e sul volontariato civile; nonché per il finanziamento delle visite in Italia di qualificate personalità di paesi in via di sviluppo, invitate per la trattazione di problemi attinenti alla cooperazione tecnica e al volontariato civile ».

Dopo il successivo terzo comma del testo originario dello stesso articolo 39 e prima dei due commi finali, è inserito il seguente:

« All'onere di lire 24.500 milioni per l'anno 1977 si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo ».

## ART. 17.

Fra l'articolo 39 e l'articolo 40 della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, è inserito il seguente nuovo articolo:

« ART. 39-bis. — Gli apporti finanziari di paesi, enti od organismi internazionali per la realizzazione di programmi concordati di cooperazione tecnica, affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale. A tal fine, il contabile del portafoglio provvede all'immediato versamento del controvalore in lire di detti apporti finanziari all'entrata del bilancio statale, secondo le disposizioni di cui all'articolo 62 lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 ».

In relazione ai versamenti di cui al precedente comma, con decreti del Ministro del tesoro sono effettuate assegnazioni di fondi in aumento agli stanziamenti di cui all'articolo 39, ai fini del loro successivo impiego da parte del servizio di cui all'articolo 7 per le attività di cooperazione tecnica cui sono specificamente destinati ».

ART. 18.

La tabella A allegata alla legge 15 dicembre 1971, n. 1222, è modificata come segue:

QUALIFICHE	Indennità base mensile
—	—
<b>A) Personale direttivo</b>	
1) Dirigenti generali; Magistrati, docenti ed altro personale civile o militare equiparato:	
Livello A . . . . .	L. 382.000
Livello B . . . . .	» 350.000
Livello C . . . . .	» 310.000
2) Dirigenti superiori; Magistrati, docenti ed altro personale civile o militare equiparato . . . . .	» 260.000
3) Primi dirigenti; Magistrati, docenti ed altro personale civile o militare equiparato . . . . .	» 240.000
4) Personale direttivo senza qualifica dirigenziale, con parametro 387 o superiore; Magistrati, docenti ed altro personale civile o militare equiparato .	» 195.000
5) Personale direttivo senza qualifica dirigenziale, con parametro da 307 a 386; docenti ed altro personale civile o militare equiparato . . . . .	» 170.000
6) Restante personale direttivo ed equiparato (civile o militare) . . . . .	» 150.000
<b>B) Personale di concetto:</b>	
1) Personale con parametro 307 o superiore; docenti ed altro personale civile o militare equiparato . . . . .	» 130.000
2) Personale con parametro 297 o superiore; docenti ed altro personale civile o militare equiparato . . . . .	» 110.000
3) Restante personale di concetto ed equiparato (civile o militare) . .	» 90.000
<b>C) Personale esecutivo:</b>	
1) Personale con parametro 183 o superiore; aiutanti, marescialli e sergenti maggiori delle Forze armate . . . . .	» 86.000
2) Restante personale esecutivo ed equiparato (civile o militare) . .	» 81.000

ART. 19.

Ogni norma contraria od incompatibile con quelle della presente legge è abrogata.

Fino a quando saranno emanate le norme di esecuzione della presente legge continueranno ad applicarsi, in quanto compatibili con la nuova disciplina, quelle precedentemente in vigore.